

## CONVENZIONE

### TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – G. Di Cristina e Benfratelli con sede legale in Palermo, Piazza Nicola Leotta, 4 - P. IVA 05841770828 rappresentata dal Direttore Generale dell'Azienda, dott. Giovanni Migliore, domiciliato per la carica presso l'ARNAS, (di seguito denominata "Azienda Ospedaliera")

### E

La Casa di Cure Triolo Zancla S.p.A., con sede in Palermo, Piazza Fonderia n.23, C.F. e P. IVA 03599540824, rappresentata dal dott. Luigi Triolo, nella qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la stessa Casa di Cure (di seguito denominata Casa di Cure)

### PREMESSO

- Che la Casa di Cure ha richiesto all'Azienda Ospedaliera la stipula di una convenzione, finalizzata a garantire la continuità assistenziale dei neonati dell'U.O. di neonatologia della Casa di Cure, come previsto dal D.A. 2/12/11, secondo il modello hub e spoke,
- Che è stato acquisito il parere favorevole del Direttore dell'U.O.C. di Neonatologia e T.I.N. in data 30 dicembre 2015;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - L' Azienda Ospedaliera concede alla Casa di Cure la disponibilità ad accogliere i neonati con eventuali complicazioni, o per continuità assistenziale presso strutture di II livello, trattati presso la medesima Casa di Cure;

Art. 2 - In casi di ricovero in emergenza dei neonati, il Responsabile Sanitario della Casa di Cure è tenuto ad osservare le modalità organizzative definite dalla Direzione dell'U.O.C. di Neonatologia e T.I.N., meglio specificate nell'allegato A alla presente convenzione;

Art. 3 -- In caso di ricovero, in emergenza dei neonati il Responsabile Sanitario della Casa di Cure si impegna a fornire tutte le informazioni cliniche relative al neonato ricoverato;

Art. 4 - La remunerazione per le prestazioni effettuate dall'Azienda segue le procedure di finanziamento regionale del SSN;

Art. 5 - Il Legale Rappresentante della Casa di Cure si impegna a comunicare, con tempestività, le variazioni relative all'assetto societario, alla sede ed all'eventuale cessazione dell'attività;

Art. 6 – La presente convenzione produrrà effetti dalla data di sottoscrizione e per tre anni.

Per la Casa di Cure Triolo Zancla S.p.A.

Il Presidente  
Dott. Luigi Triolo

Per l'Azienda Ospedaliera  
Il Direttore Generale  
Dott. Giovanni Migliore

**ALLEGATO "A" della convenzione per la continuità assistenziale dei neonati**

**TRA**

**l'UOC di Neonatologia e TIN dell' ARNAS Civico e Casa di Cure Triolo Zanca S.p.A.**

**PROTOCOLLO PER LE FASI DI AMMISSIONE, CURA E DIMISSIONE DEI NEONATI  
CON EVENTUALI COMPLICAZIONI**

Con riferimento alla convenzione stipulata tra l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – G. Di Cristina e Benfratelli e la Casa di Cure Triolo Zanca S.p.A., sita in Palermo, Piazza Fonderia n.23, si precisa, di seguito, il percorso di accesso presso l'Azienda Ospedaliera per eventuali "emergenze cliniche" a carico dei nati presso il centro nascita della Casa di Cure Triolo Zanca S.p.A.:

- a) l'utente, neonato, potrà essere ricoverato solo dopo verificata disponibilità del posto letto. Ove tale disponibilità non vi fosse presso codesta Azienda ospedaliera sarà competenza del SUES 118 reperire il posto letto;
- b) l'utente, neonato, sarà trasportato, tramite il Servizio Trasporto Emergenza Neonatale - STEN con il personale e le attrezzature previste dal D.A. 02/12/2011; se il neonato da trasferire non rientra nei requisiti per l'attivazione dello STEN, sarà trasferito con ambulanza del 118, con personale medico neonatologo e culletta termica da trasporto dotata di adeguato carrello, della Casa di Cure; *"qualora l'ambulanza dell'Emergenza-Urgenza 118 sia impossibilitata ad intervenire nei tempi, secondo quanto prescritto dalle Linee Guida 118"*, sarà cura della Clinica richiedente, provvedere con il mezzo proprio e con proprio personale;
- c) L'utente, neonato, proveniente dalla Casa di Cure accederà direttamente presso la U.O.C. di Neonatologia e TIN, munito di scheda clinica da cui risultino i seguenti dati:
  - dati anamnestici, che riguardino in particolare l'anamnesi ostetrica sia remota che prossima, modalità del parto, data e orario della nascita;
  - screening materno per Streptococco Agalactiae, se effettuato o meno e relativo esito, screening materno per Epatite B e relativo stato immunitario, eventuali farmaci somministrati alla madre del propositus;
  - indice di APGAR al 1° e 5° minuto, eventuali procedure rianimatorie eseguite, se è stata effettuata profilassi anti emorragica e oculare;
  - sintomi di allarme che hanno determinato il trasferimento e qualunque informazione che possa essere utile per l'immediata assistenza;
  - tutti i neonati, in attesa di essere trasferiti, vengono stabilizzati secondo protocolli condivisi, tra l'U.O. di Neonatologia della Casa di Cure e l'UOC

di Neonatologia e TIN ricevente, per garantire la qualità dell'assistenza neonatale;

d) l'utente, neonato, terminato il periodo di degenza, sarà dimesso con relativa dettagliata relazione; è possibile che l'UOC dell'Azienda richieda che il neonato sia ritrasferito presso l'UO di neonatologia della Casa di Cure, che si impegna a garantire il back transport.

Palermo, li 13 GEN. 2016

13 GEN. 2016

